



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 5

del 28/02/2018

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore **20.45**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta **pubblica** di **prima convocazione** ed in sessione **ordinaria**, presieduto da Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
MEREGALLI RENATO	S	CEGLIA ALESSANDRO	S
LECCHI PATRIZIA	S	SOFFIENTINI SILVIA	S
PORRO ELEONORA	S	MERLINI MARCO	S
ROSSI PIETRO	S	BIASSONI SILVANA	S
DIRUPATI SELENE	S	MEDICI MATTEO	S
SIRONI MATTEO	S	LISSONI PATRIZIA	S
TREMOLADA MARCO	S		

**PRESENTI: 13**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  
- ANNO 2018**

Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all'Assessore Pietro Rossi che illustra il presente punto all'ordine del giorno. Afferma che c'è il blocco delle aliquote e che il Comune trattiene il 69% dell'imposta ed il resto va al fondo solidale.

Il Consigliere Marco Merlini afferma che l'anno scorso il suo gruppo ha votato contro ed anche quest'anno non c'è uno sforzo per diminuire.

Il Consigliere Matteo Sironi afferma che Lista per Vedano condivide la scelta di mantenere la città viva e che per fare ciò necessitano risorse. Il voto sarà favorevole.

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016 e n. 6 del 16/02/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/2017 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 2017, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 15/03/2017;

PRESO ATTO che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

**CONSIDERATO:**

- che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- 1) abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- 2) unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- 6) fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

- che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- 1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 2) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- 3) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

- che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DATO ATTO che in base all'art. 19, comma 8 del su richiamato regolamento per la disciplina della IUC, è stato stabilito di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che dall'anno di imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per la seguente tipologia di immobile e alle relative condizioni:

- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizza come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/02/2018

- il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;
- l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 232/2016, dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato anche all'anno in corso la disposizione suddetta, in quanto il relativo art. 1, comma 37 prevede che all'articolo 1 della legge 208 sopra citata, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

VISTI:

- 1) l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- 2) l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- 3) l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/02/2018

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2018 ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 9 e contrari n. 4 (Marco Merlini, Silvana Biassoni, Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Altri fabbricati; Aree fabbricabili; Terreni agricoli	<b>10,2</b> per mille
Abitazioni principali delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	<b>3,55</b> per mille

2) DI STABILIRE la detrazione d'imposta disciplinata dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nella misura fissa di € 200,00;

3) DI DEMANDARE al Servizio Economico-Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 9 e contrari n. 4 (Marco Merlini, Silvana Biassoni, Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

*Servizio Economico - Finanziario*

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<sup>1</sup>**

---

#### **IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
IMU – ANNO 2018**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 31/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



# Comune di Vedano al Lambro

## Provincia Monza e Brianza

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE<sup>2</sup>**

---

#### **IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
IMU – ANNO 2018**

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 31/01/2018

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

<sup>2</sup> Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



# **Comune di Vedano al Lambro**

## **Provincia Monza e Brianza**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/02/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA - IMU – ANNO 2018**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DOTT. UMBERTO SODANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 13/03/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 13/03/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI